



Segreteria Generale

Roma, 5 febbraio 2024

Alle Società Affiliate
a mezzo sito FIN

e, p.c.

Ai Comitati Territoriali
a mezzo mail

Oggetto: incompatibilità volontari sportivi ai sensi dell'art. 29, comma 3, D.lgs. 36/2021

Gentili affiliati,

in riferimento al tema indicato in oggetto, sul quale erano stati sollevati dubbi circa la qualifica di volontari dei membri dei consigli direttivi degli Enti Sportivi dilettantistici che svolgono tale attività a titolo gratuito, si ritiene utile segnalare la nota del Ministero per lo Sport del 25 gennaio u.s. (allegata in copia) con la quale è stato confermato che tali soggetti – pur svolgendo il mandato conferito gratuitamente – non sono riconducibili nella categoria dei volontari e pertanto non trovano applicazione le eventuali incompatibilità previste dall'art. 29, comma 3, del D.lgs. 36/2021.

Cordiali saluti.

Antonello Panza
Segretario Generale F.I.N.

Allegato: nota Ministero per lo Sport 0182 del 25/01/2024



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Roma, 25 gennaio 2024

Egr. Dott. Giovanni MALAGO'
Presidente
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
presidente@coni.it

Oggetto: riscontro nota prot. n. 0000369 del 15.1.2024.

Con Presidente, con Giovanni,

ti confermo, con il conforto degli Uffici, che gli argomenti sviluppati per la Federazione Italiana Cronometristi, nella nota n. 0081-P-11/01/2024, spiegano effetto non solo con riguardo alle esponenzialità delle associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla FICR, ma anche ai membri dei consigli direttivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche di tutti gli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI.

Ferma restando, infatti, l'incompatibilità tra la figura di volontario e quella di lavoratore sportivo disposta dalla legge, svolgere il mandato nei consigli direttivi conferito dall'assemblea dei soci ai membri eletti (assumendo collegialmente, nel relativo CdA, tutte le decisioni afferenti la gestione amministrativa, finanziaria, fiscale, etc., del sodalizio) non vale, da solo, a farli soggiacere all'incompatibilità di cui all'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 36/21.

Un abbraccio

Andrea ABODI